



# CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

*Area Metropolitana di Roma Capitale*

---

N. reg. gen. 100 DEL 06-10-2022

COPIA

## DECRETO DEL SINDACO

**Oggetto: Reintegro in servizio nei ruoli dirigenziali del dott. Nicolò Roccolino.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che con decreto sindacale n. 11 del 23/12/2019, a seguito di procedura selettiva pubblica ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il dott. Nicolò Roccolino è stato nominato quale dirigente Finanziario;
- che con determinazione del Segretario Generale n. 38 del 30/12/2019 si è provveduto ad assumere il dott. Nicolò Roccolino, quale dirigente dell'Area II "Finanze – Tributi – Personale", con decorrenza 31/12/2019;
- che, a seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 34 del 31/03/2022, è stato confermato al dott. Roccolino, con decreto n. 51 del 05/04/2022, l'incarico di dirigente dell'Area II "Finanze – Tributi – Personale";

**DATO ATTO** che, con decreto sindacale n. 77 del 04/07/2022, nelle more della procedura di selezione di un nuovo Dirigente a cui conferire l'incarico dirigenziale, si è proceduto al conferimento di un incarico "*ad interim*" dell'Area II "Finanze, Tributi, Personale", e dunque fino a nuova nomina del successivo Dirigente di detta Area, al dott. Fabio Lauro;

**DATO ALTRESI' ATTO** che, con successivo decreto sindacale n. 91 del 02/08/2022, si è proceduto a conferire l'incarico dirigenziale, al dott. Fabio Lauro, dell'Area II "Finanze, Tributi, Personale" e l'incarico "*ad interim*", sempre al medesimo dirigente, dell'Area I "Affari generali, Servizi Demografici, Sistemi Informativi";

**RILEVATO** che con il conferimento di cui ai precedenti decreti, si è determinata l'interruzione dell'incarico dirigenziale di cui era titolare il dott. Nicolò Roccolino;

## **DATO ATTO**

- che il provvedimento di cui al Decreto n. 77 del 04/07/2022 era stato assunto aderendo a quanto previsto dal comma 3 dell' art. 110 del TUEL che testualmente recita: *I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco;*
- che l'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 disciplina la durata minima dei contratti dirigenziali fissata in anni tre, nonché la durata massima prevista in cinque anni; creandosi così un conflitto fra norme tutt'ora vigenti che la giurisprudenza ha risolto in favore della durata minima triennale degli incarichi (orientamento della Suprema Corte espresso da Cass. 13 gennaio 2014 n. 478 e da Cass. 5 maggio 2017 n. 11015, deliberazione della Corte dei Conti n. 220/2021; sentenza TAR Puglia Lecce n. 2007/2019; sentenza Tribunale di Roma n. 5236/2019; sentenza Corte di Appello di Roma n. 1735/2022);

**RILEVATO** che anche il Segretario Generale si era espresso, nell'ambito del su esposto conflitto normativo, per la possibilità della prevalenza della *lex specialis* del Bando di reclutamento del dirigente (con durata dell'incarico non superiore al mandato elettivo del Sindaco) in ossequio a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 110 del TUEL, rispetto a quanto statuito dalla norma statale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 165/2021, giusta nota in atti prot. 34713 del 06/04/2022;

**POSTO** che il dott. Nicolò Roccolino con diffida, in atti prot. 95057 del 26-09-2022, ha formalmente richiesto di essere reintegrato nella posizione dirigenziale;

**RITENUTO** pertanto, nel rispetto dell'orientamento giurisprudenziale, di dover reintegrare il dott. Nicolò Roccolino nelle funzioni dirigenziali all'interno dell'Ente, nel rispetto delle norme previste dalla legge, dai regolamenti comunali, dai C.C.N.L. di categoria, nonché tutte le funzioni del citato art.107 del D.Lgs. n.267/2000, salvo verifica, sulla base delle rilevazioni del Nucleo di Valutazione, dei risultati raggiunti in corso d'anno in rapporto agli obiettivi di questa amministrazione che, in caso di esito negativo, possono comportare la revoca "*ad nutum*" dell'incarico;

## **VISTI:**

- lo Statuto Comunale
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

## **DECRETA**

**Per le motivazioni addotte che qui si intendono integralmente riportate:**

**DI REINTEGRARE** in servizio il Dott. Nicolò Roccolino a far data dal 07/10/2022, nelle funzioni dirigenziali all'interno dell'Ente, fino alla data della naturale scadenza contrattuale fissata al 30/12/2022;

**DI DARE ATTO** che, fermo restando le specifiche competenze dei Dirigenti di Area, di cui al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare di quelle previste dallo Statuto comunale, l'incarico a cui sarà adibito comporta ed implica l'esercizio delle funzioni aventi rilevanza esterna, ai sensi

dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano della Performance;

**DI STABILIRE** che il Dirigente dovrà curare le funzioni e competenze che saranno assegnate alla propria competenza;

**DI STABILIRE** che l'indennità di posizione sia quella già in godimento;

**DI STABILIRE**, altresì, che l'attribuzione dell'indennità di risultato sarà corrisposta in seguito alla valutazione svolta dal NUVAL nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dai contratti di lavoro nazionale e decentrati;

**DI DARE ATTO**, che l'incarico in argomento potrà essere revocato *ad nutum* dal sottoscritto qualora non si raggiungano gli obiettivi prefissati così come sopra specificato. Al conferimento del presente incarico non si applica l'art.2103 del c.c.;

**DI DISPORRE** che il presente decreto venga notificato, nelle forme di legge, al dott. Nicolò Roccolino e al Comune di Venafro, venga reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito "Amministrazione Trasparente" e che copia dello stesso sia comunicata formalmente al Segretario Generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e al Presidente del Nucleo di valutazione ed acquisito nel fascicolo personale presso il Servizio "Personale".

F.to IL SINDACO  
Avv. Mauro Lombardo

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*